



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 1355

Seduta del 14/02/2014

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI
MAURIZIO DEL TENNO
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con gli Assessori Viviana Beccalossi Giovanni Fava

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DEL SUOLO E PER IL RIUSO DEL SUOLO EDIFICATO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)" - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI BECCALOSSI E FAVA)

I Direttori Generali Paolo Ildo Baccolo Roberto Cova

Il Segretario Generale Andrea Gibelli

Il Direttore Centrale
Luca Dainotti

L'atto si compone di 12 pagine

di cui 10 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

VISTA la proposta di Progetto di Legge "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per il riuso del suolo edificato. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)";

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta Regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta Regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per il riuso del suolo edificato. Modifiche legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)";
2. di disporre la trasmissione della stessa al Consiglio Regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

PROGETTO DI LEGGE N. 0140

di iniziativa del Presidente della Giunta Regionale

—————
**“Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e per il riuso del suolo edificato.
Modifiche alla l.r. n. 12/2005 (Legge per il governo del territorio).”.**

—————
PRESENTATO IL 17/02/2014

ASSEGNATO IN DATA : 24/02/2014

ALLE COMMISSIONI	REFERENTE	V
	CONSULTIVE	VI e VIII

Altri pareri : Consiglio delle Autonomie locali

**pdl “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per il riuso del suolo edificato.
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”**

RELAZIONE

Il presente progetto di legge persegue la finalità di ridurre il consumo di suolo e valorizzare il suolo inedito, nonché l'obiettivo del prioritario riuso e rigenerazione urbana del suolo edificato rispetto all'ulteriore consumo di suolo inedito (agricolo e non).

Affrontare il problema del consumo di suolo significa proiettarsi nella prospettiva di un nuovo paradigma di sviluppo, capace di soddisfare le plurime esigenze insediative attraverso una rigenerazione degli spazi già urbanizzati e di preservare le risorse territoriali non rinnovabili, in modo particolare il suolo.

E' la sfida lanciata dalla Commissione europea che, fissando il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, pone alle strategie della UE e ad ogni Stato membro l'obiettivo di tener conto delle conseguenze derivanti dall'uso dei terreni entro il 2020.

Il problema che si pone non è solamente quanto suolo è possibile consumare, ma riguarda la valutazione del dove, ovvero di quali suoli e per quali funzioni è possibile consumare, nonché quali priorità debbano essere adottate nelle scelte di utilizzazione del suolo.

A tal fine il presente progetto di legge:

- assume il tema del consumo del suolo quale tema fondamentale e prioritario da affrontare in termini dispositivi anche dal livello di governo regionale;
- approccia il tema del consumo del suolo in maniera positiva declinandolo in termini di obiettivo di riduzione del consumo del suolo, anziché in termini di contenimento del consumo del suolo che implica comunque l'attribuzione di una quota di suolo consumabile;
- coordina il tema del consumo del suolo al tema della rigenerazione urbana, al tema del dimensionamento degli strumenti urbanistici e al tema degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;
- prevede, all'articolo 3, intervenendo su diversi articoli della L.R. n. 12/2005, lo sviluppo del tema per successive fasi applicative e con riferimento al sistema di pianificazione territoriale multi-scalare ed al ruolo degli enti locali e sovralocali nel processo di governo del territorio previsto dalla stessa L.R. 12, in particolare rafforzando i contenuti e gli effetti del PTR in un sistema di corresponsabilizzazione degli enti locali. La Regione con il PTR definisce, per sistemi territoriali aventi caratteristiche omogenee (provinciali o subprovinciali), la soglia regionale di riduzione del consumo di suolo da recepire nei PTCP. Successivamente la Provincia con il PTCP individua la soglia provinciale di riduzione del consumo di suolo nel limite stabilito dal PTR, individuato per ambiti territoriali omogenei, da recepire nei PGT. Il Comune con il PGT, più precisamente nel documento di piano, definisce la soglia comunale di riduzione del consumo di suolo - che non ha termini di validità - nel limite individuato nel PTCP e da intendersi quale somma delle previsioni contenute negli atti del PGT;
- sviluppa il tema rispetto ai diversi aspetti e strumenti: quantitativi, qualitativi, attuativi-gestionali e di monitoraggio;
- introduce gli strumenti e le definizioni necessarie ad identificare in maniera univoca le grandezze in gioco e ad uniformare i linguaggi ai diversi livelli di governo del territorio;
- introduce contestualmente misure di incentivazione per la rigenerazione urbana e disincentivi al consumo del suolo.

Il progetto di legge prevede inoltre, sempre attraverso puntuali modifiche e integrazioni agli articoli della L.R. n. 12/2005 (parte prima) relativi agli strumenti di pianificazione ai vari livelli, che:

- la Regione, con il PTR, definisca i criteri per la determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all'effettivo fabbisogno residenziale e allo sviluppo insediativo;
- la Provincia, con il PTCP, possa stabilire, sulla base di quanto contenuto nel PTR, specifiche modalità di calcolo per la determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT e forme di compensazione ambientale preventiva aggiuntive rispetto a quanto previsto dal PTR;
- il Comune, con il PGT, più precisamente nel documento di piano, determini gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all'effettivo fabbisogno residenziale.

In sede di prima applicazione della legge la Regione adegua il PTR entro dodici mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Ciascuna Provincia adegua il proprio PTCP alla soglia regionale di riduzione del consumo del suolo entro dodici mesi dall'adeguamento del PTR.

Per quanto riguarda l'adeguamento da parte dei Comuni, la legge non indica un preciso termine, ma prevede, all'art. 5, un regime transitorio caratterizzato da qualche limitazione in sede di attuazione delle previsioni vigenti, nonché dall'applicazione immediata dei criteri di compensazione ecologica preventiva, disciplinata a regime nel nuovo comma 3 *bis* aggiunto all'art. 9 della L.R. n. 12. Più precisamente, fino all'adeguamento dei PGT, i Comuni potranno dar corso ad interventi comportanti consumo di nuovo suolo solo se rispondenti ad un duplice requisito: conformità alle previsioni del PGT e localizzazione su aree comprese nel tessuto urbano o ad esso contigue. In tali casi, ai piani attuativi e ai permessi di costruire convenzionati, non anche agli interventi diretti, si applicherà da subito la compensazione ecologica preventiva, che si sostanzia nella cessione gratuita al Comune di aree, da mantenere all'uso naturale o agricolo, di superficie doppia rispetto a quella dell'ambito territoriale oggetto di piano attuativo o permesso di costruire convenzionato che disciplina la nuova edificazione. Come alternativa alla cessione delle aree, è contemplata la possibilità di costituire sulle stesse, a favore del Comune, un vincolo di destinazione al mantenimento all'uso naturale o agricolo.

Oltre all'adeguamento del PTR, la legge prevede in capo alla Regione due adempimenti attuativi:

- la definizione dei criteri di individuazione degli interventi di rilevanza sovracomunale esclusi dall'applicazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo nonché delle relative misure di compensazione ecologica, diverse da quella preventiva che opera invece per gli interventi di valenza comunale (art. 2, comma 4);
- la definizione di misure di semplificazione e incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, restando comunque escluse misure di carattere finanziario (art. 4, comma 2).

Art. 1

(Finalità generali)

1. La presente legge detta disposizioni affinché gli strumenti di pianificazione territoriale, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate degradate e quelle ad uso produttivo dismesse o sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola in coerenza con l'articolo 4 quater della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).

Art. 2

(Consumo di suolo e rigenerazione urbana)

1. Il suolo inedificato, risorsa non riproducibile, può essere trasformato solo in carenza di alternative preventivamente verificate negli strumenti di pianificazione territoriale, nei limiti quantitativi stabiliti dal piano territoriale regionale (PTR) e, nel caso, a fronte di adeguate compensazioni ecologiche preventive.
2. Si ha consumo allorché un suolo inedificato viene, per la prima volta, interessato da interventi di impermeabilizzazione o urbanizzazione o edificazione, non connessi all'attività agricola.
3. Il consumo di suolo è consentito entro la soglia percentuale massima stabilita dai piani di governo del territorio (PGT) ed esclusivamente nei casi in cui non esistano possibilità di riutilizzazione delle aree già edificate e di rigenerazione delle stesse.
4. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri di individuazione degli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale per i quali non trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo di cui alla presente legge e definisce le relative misure di compensazione ecologica.
5. Ai fini della presente legge per rigenerazione urbana si intende un insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che includono la riqualificazione dell'ambiente costruito, la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano.

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3 bis dell’articolo 1 le parole *“La Regione, in collaborazione con le province e gli altri enti locali, promuove, attraverso gli strumenti di pianificazione previsti dalla presente legge”* sono sostituite dalle seguenti: *“La Regione promuove il perseguimento, negli strumenti di pianificazione territoriale, dell’obiettivo prioritario della riduzione di consumo di suolo e della rigenerazione urbana, da attuarsi in collaborazione con le province e gli altri enti locali,”*;
 - b) dopo la lettera c) del comma 5 dell’articolo 2 è aggiunta la seguente: *“c bis) la riduzione del consumo di suolo.”*;
 - c) al comma 3 dell’articolo 4 dopo le parole *“obiettivi di sostenibilità del piano”*, sono inserite le seguenti: *“, specie con riguardo al consumo di suolo,”*;
 - d) il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 5 è sostituito dai seguenti: *“L’Osservatorio redige una relazione annuale sull’attività svolta relativamente all’applicazione delle norme in materia di governo del territorio. La relazione contiene in particolare un rapporto sulla riduzione del consumo di suolo e sui processi di più rilevante trasformazione territoriale dovuti alla crescita dell’urbanizzazione; la relazione contiene altresì eventuali indicazioni utili all’aggiornamento ed all’interpretazione della legislazione e dei regolamenti e segnala eventuali problematiche inerenti all’attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale; la relazione è trasmessa al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.”*;
 - e) dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 è aggiunta la seguente:
“a bis) individua le invarianti, tali considerando le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, con le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo, comprese le fasce di rispetto da garantire, cosicché lo sviluppo programmato non ne metta a rischio la sussistenza;”;
 - f) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 dopo le parole *“determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT”* sono inserite le seguenti: *“relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all’effettivo fabbisogno residenziale”*;
 - g) dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 è aggiunta la seguente:

“b bis) definisce la soglia comunale di riduzione del consumo di suolo quale somma delle previsioni contenute negli atti del PGT, nel limite individuato nel PTCP;”;

h) la lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:

“e bis) quantifica il grado di consumo di suolo sulla base dei criteri stabiliti dal PTR; il consumo di nuovo suolo, entro la soglia comunale di riduzione del consumo di suolo previsto dal PGT, è ammesso esclusivamente nei casi d'impossibilità di riutilizzare aree sottoutilizzate, dismesse o da rigenerare, da individuarsi nell'elaborato di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e bis), per il soddisfacimento degli obiettivi quantitativi di sviluppo di cui al comma 2, lettera b); la relazione del documento di piano illustra le soluzioni prospettate nonché l'idoneità delle soluzioni adottate per conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e le esigenze di ridurre il consumo di suolo e la salvaguardia e lo sviluppo delle attività agricole;”;

i) dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 8 è aggiunta la seguente:

“g bis) definisce meccanismi gestionali ed un sistema di monitoraggio che permetta di dare una priorità e un ordine di attuazione agli interventi previsti per gli ambiti di trasformazione e agli interventi infrastrutturali, in base anche alle risorse economiche realmente disponibili.”;

j) il comma 4 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“4. Il documento di piano, sempre modificabile, non ha termini di validità, tranne le previsioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) che hanno validità quinquennale. Il consiglio comunale può prorogare al 31 dicembre 2014 la validità del documento di piano approvato entro il 31 dicembre 2009. Scaduti i termini, il comune provvede all'integrazione del documento di piano, a mezzo di variante.”;

k) al comma 3 dell'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“L'ulteriore consumo di suolo deve essere contenuto entro la soglia comunale di riduzione del consumo di suolo indicata dal documento di piano.”;*

l) dopo il comma 3 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il piano dei servizi detta criteri circa la compensazione ecologica preventiva per i casi in cui sia previsto ulteriore consumo di suolo e individua gli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale per i quali la compensazione non si applica ovvero si applica in forma ridotta. Gli interventi di compensazione ecologica preventiva consistono nella realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti, la cui utilizzazione può essere anche a scopi agricoli, e di un sistema di corridoi permeabili all'interno dei tessuti urbani consolidati. A completamento di tali interventi sono ammesse le opere per la fruizione ecologico-ambientale delle aree, quali percorsi pedonali, percorsi ciclabili, piccole opere di consolidamento del suolo, ridisegno e ripristino di canali e rogge. La compensazione avviene mediante cessione gratuita al comune di aree, da mantenere all'uso naturale o agricolo, di superficie doppia rispetto a quella dell'ambito territoriale oggetto di piano

attuativo o di permesso di costruire convenzionato che disciplina la nuova edificazione, ovvero, in alternativa, mediante costituzione, a favore del comune, di un vincolo di destinazione al mantenimento allo stato naturale o agricolo. Le aree destinate alla compensazione ecologica preventiva si considerano aggiuntive rispetto alla dotazione di aree per servizi pubblici o di interesse pubblico previste al comma 3, comprese quelle destinate a verde pubblico. Agli atti di cessione gratuita o di costituzione gratuita del vincolo di destinazione si applica l'articolo 2645 ter del codice civile.”;

m) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente:

“e bis) individua e quantifica, a mezzo di specifico elaborato denominato carta del consumo di suolo, le aree libere da edificazione, le aree dismesse, da bonificare, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, i lotti liberi, le aree di recupero o gli ambiti di rigenerazione urbana; tale elaborato costituisce parte integrante di ogni variante generale o parziale del PGT che preveda nuovo consumo di suolo. L'approvazione della carta del consumo di suolo costituisce presupposto necessario e vincolante per la realizzazione di interventi edificatori, sia pubblici che privati, sia residenziali, sia di servizi che di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di nuovo suolo.”;

n) dopo il comma 1 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il piano delle regole dispone, per gli ambiti di rigenerazione urbana, la riduzione del contributo di costruzione di cui all'articolo 43.”;

o) alla lett. a) del comma 4 dell'articolo 10 il punto 3) è sostituito dal seguente:

“3) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d'uso, anche per la ricettività connessa allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015;”;

p) dopo il comma 5 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Per promuovere gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana e favorire il riuso prioritario delle aree dismesse, il documento di piano può prevedere compensazioni e incentivazioni anche attraverso l'attribuzione di diritti edificatori alle proprietà immobiliari pubbliche e private.”;

q) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 13 dopo le parole “con il proprio piano territoriale di coordinamento” sono inserite le seguenti: “nonché con le disposizioni prevalenti di cui all'articolo 18,”;

r) dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 15 sono aggiunte le seguenti:

“h bis) individua la soglia provinciale di riduzione del consumo di suolo nel limite stabilito dal PTR, individuato per ambiti territoriali omogenei, da recepire nei PGT;

h ter) può stabilire, sulla base di quanto contenuto nel PTR, specifiche modalità di calcolo per la determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT e forme di compensazione ecologica preventiva aggiuntive rispetto a quanto previsto dal PTR.”;

- s) al comma 4 dell'articolo 15 dopo le parole *“Il PTCP,”* sono inserite le seguenti: *“rispettando la soglia provinciale di riduzione del consumo di suolo e”*;
- t) dopo il comma 7 *bis* dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
“7 ter. Ciascuna provincia adegua il PTCP alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo entro dodici mesi dalla definizione o dalla modifica della stessa nel PTR ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b bis).”;
- u) al primo periodo del comma 7 dell'articolo 17 dopo le parole *“la conformità alla presente legge”* sono inserite le seguenti: *“, il rispetto della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo”*;
- v) dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 18 è aggiunta la seguente: *“d bis) la soglia provinciale di riduzione del consumo di suolo stabilita per l'ambito territoriale omogeneo di appartenenza dei comuni.”*;
- w) dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 è aggiunta la seguente:
“b bis) definisce, per sistemi territoriali aventi caratteristiche omogenee, provinciali o sub-provinciali:
- 1) il dato quantitativo di consumo di suolo in corso, tenendo conto delle previsioni dei PGT vigenti;*
 - 2) la soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, da recepire nei PTCP, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato;*
 - 3) i criteri per l'eventuale revisione della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo;*
 - 4) le modalità di ripartizione della quantità di riduzione del consumo di suolo, anche in considerazione della popolazione residente in ciascuno di essi;*
 - 5) i criteri per la determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all'effettivo fabbisogno residenziale e allo sviluppo insediativo;*
 - 6) misure di compensazione ecologica preventiva, nel caso d'interventi che consumano suolo libero, aggiuntive rispetto alla dotazione di aree per servizi pubblici o di interesse pubblico previste dal piano dei servizi, consistenti nella realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, boschi, aree umide;*
 - 7) uno o più meccanismi gestionali ed un sistema di monitoraggio applicabili ai PGT, per dare priorità e ordine all'attuazione degli interventi previsti, compresi quelli infrastrutturali;*
 - 8) i criteri per la predisposizione della carta del consumo di suolo del PGT, vincolante per le successive previsioni trasformative;”*;

x) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 20 dopo le parole *“Le previsioni del PTR concernenti”* sono inserite le seguenti: *“la soglia regionale di riduzione del consumo di suolo,”*;

y) la rubrica dell'articolo 62 *bis* è sostituita dalla seguente: *“Norme transitorie e finali”*;

z) dopo il comma 1 *bis* dell'articolo 62 *bis* sono aggiunti i seguenti:

“1 ter. Sui terreni e sui fabbricati di aziende agricole in favore dei quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti europei sono vietati, per almeno dieci anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, fatte salve disposizioni più restrittive. Sono altresì vietati, per la medesima durata, nuovi interventi di trasformazione urbanistico-edilizia non funzionali all'attività agricola, fatta salva la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità e fatti salvi gli interventi per il recupero e la valorizzazione multifunzionale del patrimonio edilizio-rurale, anche al fine di prevenirne il degrado e l'abbandono, conformi alle previsioni del PGT.

1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 ter si applicano ai terreni qualificati agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per il riuso del suolo edificato. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”.

2. Le modifiche degli articoli da 8 a 11 della l.r. 12/2005, previste dal comma 1, si applicano anche ai PGT dei comuni di cui all'articolo 10 bis della stessa l.r. 12/2005.

Art. 4

(Misure di incentivazione)

1. Ai comuni che avviano azioni concrete per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali.
2. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale definisce, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, misure di semplificazione, anche procedurale, e incentivazione, anche graduata, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, per il recupero del patrimonio edilizio urbano e rurale esistente.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. La Regione adegua il PTR a quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera b bis), della l.r. 12/2005 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ciascuna provincia adegua il PTCP alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo entro dodici mesi dall'adeguamento del PTR di cui al comma 1.

3. Fino alla definizione nel PGT della soglia comunale di riduzione del consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lett. b bis), della l.r. 12/2005, il comune può dar corso all'attuazione di interventi diretti o convenzionati e all'approvazione di piani attuativi, comportanti consumo di nuovo suolo agricolo, esclusivamente se conformi alle previsioni del PGT e localizzati su aree comprese nel tessuto urbano o ad esso contigue. Ai piani attuativi e ai permessi di costruire convenzionati rientranti nei casi di cui al presente comma si applica la compensazione di cui all'articolo 9, comma 3 bis, della l.r. 12/2005.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.